



ISVAP

Bollettino

Anno V – N. 1

Gennaio – Marzo 2002



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

ISVAP

**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

(Legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino

Anno V – N. 1

Gennaio - Marzo 2002

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

ISVAP
00187 ROMA, Via del Quirinale, 21
tel. 06.42.133.1 - telefax 06.42.133.206
Internet - <http://www.isvap.it>

Sommario

—	<i>Guida alla consultazione</i>	Pag.	V
1	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE	“	1
	1.1 <i>Provvedimenti di carattere generale</i>	“	3
	1.2 <i>Circolari dispositive</i>	“	59
	1.3 <i>Altri provvedimenti</i>	“	129
	1.4 <i>Circolari statistiche</i>	“	173
2	ASSETTI PROPRIETARI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE	“	177
3	PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE	“	203
4	ATTIVITA' SANZIONATORIA	“	215
5	RECLAMI	“	225
6	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	“	231
7	ELENCHI DEGLI OPERATORI DEL MERCATO ASSICURATIVO	“	235
	7.1 <i>Imprese di assicurazione</i>	“	237
	7.1.1 <i>Elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione alla data del 31 dicembre 2001</i>	“	239
	7.1.2 <i>Variazioni nell'elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate (I trimestre 2002)</i>	“	243
	7.1.3 <i>Imprese autorizzate in un altro Stato dell'Unione Europea operanti in Italia al 31 dicembre 2001</i>	“	244
	7.2 <i>Agenti di assicurazione iscritti nell'Albo nazionale</i>	“	245
	7.3 <i>Mediatori di assicurazione e riassicurazione iscritti nell'Albo</i>	“	289
	7.4 <i>Periti assicurativi iscritti nel Ruolo nazionale</i>	“	297
8	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, LEGGE 287/90)	“	301
9	ALTRE NOTIZIE	“	309
	9.1 <i>Avvisi e comunicati dell'ISVAP</i>	“	311
	9.2 <i>Calendario delle adunanze del Collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi</i>	“	311
10	INDICE	“	313

Guida alla consultazione

1. Al fine di offrire al lettore una evidenza immediata della struttura del Bollettino sono stati predisposti, all'inizio, un Sommario, con l'indicazione delle parti in cui risulta articolata la pubblicazione ed, al termine, un Indice analitico dei contenuti della pubblicazione stessa.

2. La parte concernente l'attività provvedimentale riguarda i provvedimenti di carattere generale, gli altri provvedimenti, le circolari dispositive e le circolari statistiche.

Per agevolare il lettore, il titolo di ciascun atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale è completato dall'indicazione degli estremi della stessa.

I provvedimenti relativi ad una o più imprese, riportati tra gli altri provvedimenti, sono articolati secondo la loro tipologia: autorizzazioni all'esercizio dell'attività e ad estendere l'esercizio dell'attività, decadenze, fusioni, trasferimenti di portafoglio, modifiche statutarie, ecc..

Il Bollettino, come di consueto, dà evidenza, in un apposito prospetto, degli estremi delle circolari statistiche emanate nel trimestre di riferimento, che saranno integralmente pubblicate nel Supplemento Statistico al prossimo numero del Bollettino.

3. Nel presente numero del Bollettino vengono fornite alcune informazioni concernenti gli assetti azionari delle imprese di assicurazione, in particolare:

- *una tavola relativa all'azionariato diretto (maggiori azionisti) delle imprese di assicurazione costituite in forma di società per azioni, contenente la comparazione tra la situazione al 31 dicembre 2001 e la situazione al 31 dicembre 2000;*
- *una tavola relativa all'evoluzione, dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2002, dei capitali sociali delle imprese di assicurazione sottoscritti dai primi dieci azionisti iscritti a Libro Soci;*
- *una tavola relativa alla suddivisione delle imprese di assicurazione per gruppi di appartenenza alla data del 31 dicembre 2001;*
- *un prospetto dei trasferimenti di partecipazioni di controllo autorizzati ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 e perfezionatisi nel I trimestre 2002;*
- *una tavola con l'indicazione delle partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale delle imprese di assicurazione detenute direttamente o indirettamente da istituti di credito o da società appartenenti a gruppi bancari, con evidenza anche del gruppo cui fa capo l'impresa assicuratrice (confronto tra la situazione al 31 dicembre 2001 ed al 31 dicembre 2000).*

Negli altri numeri del Bollettino, e quindi con cadenza trimestrale, in una specifica tabella, verrà data notizia delle variazioni intervenute a seguito del rilascio di autorizzazioni all'assunzione o al trasferimento del controllo di imprese a favore di nuovi azionisti.

Le Tavole sono elaborate sulla base delle comunicazioni effettuate dalle imprese di assicurazione e/o dagli azionisti diretti e/o indiretti delle stesse imprese ai sensi della vigente normativa primaria e secondaria. In particolare:

- *ai sensi delle circolari ISVAP n. 4/1983 e n. 74/1987, attuative delle previsioni dell'art. 5, lett. b), della legge 12 agosto 1982, n. 576, le imprese devono comunicare le variazioni del proprio assetto azionario pari o superiori al 2% del capitale sociale e comunque fornire l'indicazione dei primi dieci azionisti iscritti a Libro Soci;*
- *ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 e successive modificazioni, devono essere comunicate, con il Mod. 3/A pubblicato nella G.U. del 6 febbraio 1996, n. 30, le assunzioni di partecipazioni in imprese assicurative in misura superiore al 5% del relativo capitale sociale, da chiunque effettuate sia direttamente che indirettamente. Sono soggette a tale obbligo anche le variazioni di tali partecipazioni sia in aumento che in diminuzione;*
- *gli articoli 10 e 11 della già citata l. n. 20/1991, infine, prescrivono l'obbligo per chiunque intenda acquisire una partecipazione di controllo in una impresa di assicurazione di richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione dell'ISVAP.*

4. La parte riguardante le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione comprende l'elenco delle comunicazioni che le società assicurative sono tenute ad effettuare all'ISVAP ai sensi dell'art. 5 della l. n. 20/1991, così come sostituito dall'art. 114, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. L'elenco, strutturato secondo l'ordine alfabetico delle società assicurative dichiaranti, reca, tra l'altro, l'indicazione del numero di iscrizione all'Albo delle pubblicazioni relative alle citate comunicazioni e le causali di queste ultime.

5. Nella parte concernente l'attività sanzionatoria si dà evidenza del numero dei processi verbali relativi agli illeciti amministrativi commessi dagli operatori del settore, classificati in relazione alle norme violate, e dell'importo delle relative sanzioni.

6. I reclami sono riassunti in forma tabellare, distinguendo tra imprese in attività e imprese in liquidazione coatta amministrativa. Per quanto riguarda le imprese in attività, gli esposti sono disaggregati a seconda che riguardino i rami danni o i rami vita.

Relativamente agli esposti dei rami danni, si fornisce, tra l'altro, evidenza del numero, della provenienza geografica dei medesimi, dei principali rami interessati, nonché della tipologia dei reclami riguardanti l'assicurazione r.c.auto.

In merito ai rami vita ed alle imprese in liquidazione coatta amministrativa, vengono posti in rilievo il numero e le principali motivazioni a base degli esposti.

7. Per quanto riguarda i principali atti comunitari riguardanti il settore assicurativo, è stato redatto un apposito prospetto in cui sono riportati gli estremi di tali atti e della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in cui sono pubblicati.

8. La parte concernente gli elenchi degli operatori del mercato assicurativo riporta anzitutto le imprese soggette alla vigilanza dell'ISVAP; per ciascuna tipologia di operatore

(impresa di assicurazione e/o di riassicurazione nazionale, rappresentanza di impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, rappresentanza di impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea) vengono indicate le variazioni, classificate in base alla loro natura, intervenute nel I trimestre 2002, rispetto alla situazione risultante dagli elenchi al 31 dicembre 2001 (v. Bollettino Ottobre-Dicembre 2001). Il presente numero del Bollettino riporta altresì l'elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione alla data del 31 dicembre 2001.

Per quanto riguarda le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'Unione Europea, soggette al controllo delle Autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi di origine, operanti in Italia in regime di stabilimento e/o di libertà di prestazione dei servizi, sono indicati gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale sono stati pubblicati gli appositi elenchi predisposti dall'ISVAP.

La parte dedicata agli elenchi degli operatori del mercato assicurativo comprende anche l'informativa concernente i soggetti iscritti, dal 1° gennaio al 31 marzo 2002, nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi. Ciò in forza del decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 373, che ha disposto, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze in materia di gestione degli Albi e del Ruolo predetti, trasferimento avvenuto il 10 maggio 1999.

9. In un'apposita parte sono pubblicati i pareri resi dall'ISVAP, nel I trimestre 2002, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 nei casi in cui l'applicazione della normativa a tutela della concorrenza ha riguardato il settore assicurativo.

10. Nella parte riguardante le altre notizie, trovano pubblicità altri atti non compresi nelle parti precedenti.

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

PROVVEDIMENTO N. 2050 del 26 febbraio 2002 (S.O. n.58 alla G.U. del 27 marzo 2002, n. 73)

Disposizioni in materia di calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione e di verifica della solvibilità della relativa controllante, in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239¹, relativo alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Articolo 1

Calcolo della situazione di solvibilità corretta

1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità al modello 1, con relativo allegato A, annesso al presente provvedimento.

2. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità al modello 3, con relativo allegato B, annesso al presente provvedimento.

3. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Decreto, intendono richiedere l'autorizzazione dell'ISVAP per calcolare la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, inviano apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale deve procedersi al calcolo della solvibilità corretta, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta. In caso di accoglimento della stessa, dette imprese trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità al modello 5, con relativo allegato C, annesso al presente provvedimento.

4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Decreto, l'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato sia inopportuna o fuorviante per la valutazione della situazione di solvibilità corretta, in considerazione, tra l'altro, della struttura del gruppo, delle modalità adottate nella redazione del bilancio consolidato ovvero della presenza di elementi costitutivi riconducibili agli azionisti di minoranza delle società controllate in misura tale da condizionare fortemente il calcolo della solvibilità corretta, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati ovvero richiedere l'adozione di uno dei metodi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In tali casi l'ISVAP comunica tempestivamente all'impresa le proprie determinazioni, indicandone le ragioni.

¹ Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, recante attuazione alla direttiva 98/78 CE in materia di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, viene indicato come "Decreto" nel dispositivo del provvedimento.

5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, l'ISVAP, nei casi in cui la situazione di solvibilità corretta sia calcolata in base ai metodi della deduzione e dell'aggregazione e della deduzione del margine di solvibilità minimo, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati in applicazione di detti metodi, al fine di tener conto di eventuali elementi, positivi o negativi, che possano incidere sulla situazione di solvibilità corretta. A tal fine, indicandone le ragioni, può richiedere all'impresa di considerare detti elementi, in analogia a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato.

Articolo 2

Verifica della solvibilità dell'impresa controllante

1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, del Decreto effettuano la verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto di verifica della solvibilità dell'impresa controllante redatto in conformità al modello 2, con relativo allegato A, annesso al presente provvedimento.

2. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Decreto effettuano la verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto di verifica della solvibilità dell'impresa controllante redatto in conformità al modello 4, con relativo allegato B, annesso al presente provvedimento.

3. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del Decreto intendono richiedere l'autorizzazione dell'ISVAP ad effettuare la verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, inviano apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale deve procedersi alla verifica della solvibilità dell'impresa controllante, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta. In caso di accoglimento della stessa, dette imprese trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto di verifica della solvibilità della controllante redatto in conformità al modello 6, con relativo allegato C, annesso al presente provvedimento.

4. Unitamente ai modelli di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, sono trasmessi i bilanci dell'impresa controllante sulla base dei quali viene effettuata la verifica di solvibilità. L'ISVAP può chiedere la traduzione di tali bilanci in lingua italiana.

5. Ai fini dell'individuazione di un'impresa quale "impresa di partecipazione assicurativa" ai sensi dell'art. 1, lett. m), del Decreto, l'attività assicurativa è considerata prevalente sul totale delle attività svolte se la sommatoria degli importi delle voci "Totale Attivo" dei bilanci d'esercizio delle società direttamente o indirettamente controllate, esercenti attività assicurativa o attività ad essa strumentale, rappresenta più del 50% della sommatoria degli importi delle voci "Totale Attivo" dell'impresa di partecipazione e di tutte le imprese da essa direttamente o indirettamente controllate. L'ISVAP, considerata la struttura del gruppo, il peso o la tipologia delle attività svolte, può chiedere di tener conto anche di altri parametri ovvero diminuire fino al 45% la citata soglia del 50%, ovvero richiedere la predisposizione di un bilancio consolidato pro-forma relativo al settore assicurativo, da redigere secondo le disposizioni del decreto legislativo 173/97, titolo III, o di altra normativa equivalente, sulla base del quale calcolare il peso dell'attività assicurativa sul totale dei conti consolidati dell'impresa. Di tali determinazioni l'ISVAP dà tempestiva comunicazione alle imprese di assicurazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del presente provvedimento.

6. Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Decreto, l'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato sia inopportuna o fuorviante per la verifica di solvibilità, in considerazione, tra l'altro, della struttura del gruppo, delle modalità di redazione del bilancio consolidato ovvero della presenza di elementi costitutivi riconducibili agli azionisti di minoranza delle società controllate in misura tale da condizionare fortemente la verifica di solvibilità, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati ovvero richiedere l'adozione di uno dei metodi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. In tali casi, l'ISVAP comunica tempestivamente all'impresa le proprie determinazioni, indicandone le ragioni.

7. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, l'ISVAP, nei casi in cui la verifica di solvibilità sia effettuata in base ai metodi della deduzione e dell'aggregazione e della deduzione del margine di solvibilità minimo, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati in applicazione di detti metodi al fine di tener conto di eventuali elementi, positivi o negativi, che possano incidere sulla situazione di solvibilità corretta. A tal fine, indicandone le ragioni, può richiedere all'impresa di considerare detti elementi, in analogia a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato.

Articolo 3

Inclusione delle imprese di riassicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del Decreto, per ciascuna impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro il calcolo del margine di solvibilità minimo teorico è effettuato mediante la compilazione del modello 7 annesso al presente provvedimento, da allegare al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta. A tali fini, in considerazione della difficoltà di applicazione delle regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il margine di solvibilità minimo teorico relativo all'accettazione di affari nei rami vita è calcolato secondo l'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

2. Ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Decreto, per ciascuna impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, devono essere fornite informazioni sull'eventuale esistenza nello Stato terzo di un regime per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa e per la costituzione di requisiti minimi di solvibilità e sulle relative caratteristiche, al fine di evidenziarne la comparabilità con quanto previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, unitamente ai criteri analitici utilizzati per la determinazione dei requisiti minimi di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tali requisiti per ciascuna impresa di riassicurazione. In tali casi, i requisiti minimi di solvibilità e l'ammontare totale degli elementi costitutivi derivanti dall'applicazione del regime vigente nello Stato terzo sono da considerare ai fini del calcolo della solvibilità corretta.

3. Qualora la legislazione vigente nello Stato terzo preveda gli obblighi di cui al comma precedente solo con riguardo all'attività assicurativa, in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, sono fornite informazioni delle relative caratteristiche al fine di evidenziarne la comparabilità con quanto previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE. In tali casi, i requisiti minimi di solvibilità e l'ammontare totale degli elementi costitutivi, da calcolarsi applicando all'impresa di riassicurazione il regime vigente nello Stato terzo per le imprese di assicurazione, sono da considerare ai fini del calcolo della solvibilità corretta.

4. Qualora la legislazione vigente nello Stato terzo non preveda regimi comparabili con quelli previsti dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del Decreto il calcolo del margine di solvibilità minimo teorico per ciascuna impresa di riassicurazione è effettuato mediante la compilazione del modello 7 annesso al presente provvedimento, da allegare al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta.

5. I precedenti commi si applicano anche con riguardo alle imprese di riassicurazione controllate o partecipate dall'impresa controllante le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del presente provvedimento, ai fini della verifica della solvibilità dell'impresa controllante. In tali casi i relativi modelli 7 e le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono allegati al prospetto di verifica della solvibilità dell'impresa controllante.

Articolo 4

Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Decreto tutte le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, individuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento ed ovunque abbiano sede le imprese da esse partecipate, sono da considerare ai fini del calcolo della solvibilità corretta. E' fornita evidenza degli elementi costitutivi di dette imprese mediante la compilazione, per ciascuna di esse, del

modello 8 annesso al presente provvedimento, da allegare al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta.

2. Il precedente comma si applica anche con riguardo alle imprese di partecipazione assicurativa intermedia controllate o partecipate dall'impresa controllante le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del presente provvedimento, ai fini della verifica della solvibilità dell'impresa controllante. In tali casi i relativi modelli 8 sono allegati al prospetto di verifica della solvibilità dell'impresa controllante.

Articolo 5

Inclusione di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Decreto, per le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, sono fornite informazioni sull'eventuale esistenza nello Stato terzo di un regime per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e per la costituzione di requisiti minimi di solvibilità e delle relative caratteristiche al fine di evidenziarne la comparabilità con quanto previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, unitamente ai criteri analitici utilizzati per la determinazione dei requisiti minimi di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tali requisiti per ciascuna impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo controllata o partecipata. In tali casi, i requisiti minimi di solvibilità e l'ammontare totale degli elementi costitutivi sono da considerare ai fini del calcolo della solvibilità corretta.

2. Qualora la legislazione vigente nello Stato terzo non preveda regimi comparabili con quelli previsti dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto il calcolo del margine di solvibilità minimo teorico per ciascuna di dette imprese è effettuato in conformità ai modelli previsti dai provvedimenti ISVAP di attuazione degli articoli 61, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174 e 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, da allegare al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta. In tali casi, i requisiti minimi di solvibilità e l'ammontare totale degli elementi costitutivi, risultanti da tali prospetti, sono da considerare ai fini del calcolo della solvibilità corretta.

3. I precedenti commi si applicano anche con riguardo alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo controllate o partecipate dall'impresa controllante le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del presente provvedimento, ai fini della verifica della solvibilità dell'impresa controllante. In tali casi i modelli di cui al comma 2 e le informazioni di cui al comma 1 sono allegati al prospetto di verifica della solvibilità dell'impresa controllante.

Articolo 6

Esonero dal calcolo della situazione di solvibilità corretta

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Decreto, l'esistenza delle condizioni per l'esonero dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilità corretta sono comunicate all'ISVAP mediante la trasmissione, unitamente al bilancio d'esercizio, di un prospetto redatto in conformità al modello 9 annesso al presente provvedimento.

Articolo 7

Esonero dalla verifica della solvibilità dell'impresa controllante

1. Ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2, del Decreto, le imprese che non effettuano la verifica di solvibilità dell'impresa controllante informano l'ISVAP, con apposita tempestiva comunicazione, indicando la denominazione sociale dell'impresa di assicurazione che effettua la verifica di solvibilità dell'impresa controllante.

Articolo 8

Valuta da utilizzare nella redazione dei modelli

1. Relativamente all'esercizio 2001 i prospetti ed i relativi allegati sono redatti in milioni di lire. A partire dall'esercizio 2002 gli stessi sono redatti in migliaia di euro.

2. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà prevista all'art. 2 del provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, i prospetti ed i relativi allegati sono redatti in migliaia di euro. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3 del citato provvedimento.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo l'impresa indica, nell'apposito spazio, il valore (milioni di lire o migliaia di euro) utilizzato per la redazione dei prospetti e dei relativi allegati.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore con la redazione del bilancio dell'esercizio 2001.

2. In sede di prima attuazione, i prospetti di cui al presente provvedimento completi dei relativi allegati possono essere trasmessi all'ISVAP entro il 30 settembre 2002.

Articolo 10

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
Giovanni Manghetti

Società

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA

Metodo basato sul bilancio consolidato

(Art. 14 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio

(valori in)

CALCOLO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA

Elementi costitutivi del margine:		
<i>Elementi A)</i>		
(1)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	
(2)	Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato	
(3)	Capitale sociale o fondo equivalente versato	
(4)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti	
(5)	Riserve patrimoniali	
(6)	Riserva di consolidamento	
(7)	Riserva per differenza di valutazione su partecipazioni non consolidate	
(8)	Riserva per differenza di conversione	
(9)	Riserva per azioni proprie e della controllante	
(10)	Capitale e riserve di terzi	
(11)	Utile dell'esercizio	
(12)	Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi	
(13)	Crediti che le s.m.a. a contributo variabile hanno verso i soci, nei limiti previsti dall'art. 33, comma 2, lettera a), n. 6 del d.lgs. 174/95 o dall'art.33, comma 2, lettera f) del d. lgs. 175/95	
(14)	Passività subordinate	Totale da (15) a (17).....
(15)	di cui: prestiti a scadenza fissa	
(16)	prestiti per i quali non è fissata scadenza.....	
(17)	titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari	
(18)	Rettifiche di valore su elementi dell'attivo e del passivo del bilancio consolidato	
(19)	Rettifiche derivanti dall'inclusione di imprese controllate per vincoli contrattuali	
(20)	Altre rettifiche	
(21)		Totale da (3) a (14) + (18) + (19) + (20).....
(22)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami danni	
(23)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami vita	
(24)	Altri elementi immateriali	
(25)	Differenza da consolidamento	
(26)	Azioni e quote di imprese controllanti	
(27)	Azioni o quote proprie	
(28)	Perdita dell'esercizio	
(29)	Perdita dell'esercizio di competenza di terzi.....	
(30)	Rettifiche di valore su elementi dell'attivo e del passivo del bilancio consolidato	
(31)	Rettifiche derivanti dall'inclusione di imprese controllate per vincoli contrattuali	
(32)	Altre rettifiche	
(33)		Totale da (22) a (32).....
(34)		Totale elementi A) (21)-(33).....
<i>Elementi B)</i>		
(35)	50% degli utili futuri	
(36)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti	
	e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa.....	
(37)		Totale elementi B) (35) + (36).....
(38)	Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto dell'impresa	(di cui % elementi B))
Margine di solvibilità da costituire:		
(39)	Margine di solvibilità minimo dell'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta	
(40)	Margine di solvibilità minimo delle controllate e partecipate.....	
(41)	Ammontare del margine di solvibilità minimo corretto da costituire	
(42)	<i>Eccedenza (deficit)</i>	

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

(Le voci indicate si riferiscono allo schema di stato patrimoniale consolidato allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173)

- Rigo 1* Riportare l'importo della voce 51.
Rigo 2 Riportare l'importo della voce 1.
Rigo 3 Differenza degli importi dei righi 1 e 2.
Rigo 4 L'elemento è utilizzabile a condizione che sia stato versato almeno il 50% del capitale sociale o fondo sottoscritti dell'impresa di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta.
Rigo 5 Riportare l'importo della voce 52.
Rigo 6 Riportare l'importo della voce 53.
Rigo 7 Riportare l'importo della voce 54.
Rigo 8 Riportare l'importo della voce 55.
Rigo 9 Riportare l'importo della voce 56.
Rigo 10 Riportare l'importo della voce 59.
Rigo 11 Riportare l'importo della voce 57, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 12 Riportare l'importo della voce 60, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 13 Riportare l'importo dei crediti che le s.m.a. a contributo variabile hanno verso i soci, nei limiti previsti dall'art. 33, secondo comma, lettera a), n. 6 del d.lgs. 174/95 o dall'art.33, comma 2, lettera f) del d. lgs. 175/95
Rigo 14 Passività subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 34 del d.lgs. 174/95 e/o dell'art. 34 del d. lgs. 175/95, per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilità individuale delle imprese incluse nel consolidamento.
 Per le passività eventualmente emesse da tali imprese, si farà riferimento:
 - nel caso di holding di partecipazione intermedie, ai limiti previsti nel modello 8;
 - nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 239/01, ai limiti previsti nel modello 7;
 - nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, ai limiti previsti per le compagnie di assicurazione italiane dai dd.lgss. 174/95 e 175/95.
 Nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 239/01, si farà riferimento ai limiti previsti da detto regime.
Rigo 15 Si veda la nota relativa al rigo 14.
Rigo 18 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attività o rivalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.
Rigo 19 Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art.23 del d.lgs 239/01, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)
Rigo 20 Altre rettifiche previste dal d. lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23 e art.28) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota.
Rigo 21 Somma degli importi dei righi da 3 a 14 e dei righi da 18 a 20.
Rigo 22 Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali dei rami danni. A tal fine può essere presa in considerazione la sommatoria dei relativi importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.
Rigo 23 Riportare l'importo delle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art. 18, paragrafo 3, lett. b), della direttiva 79/267/CEE. A tal fine può essere presa in considerazione la sommatoria dei relativi importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.
Rigo 24 Riportare la somma degli importi delle voci 4, 5 e 6.
Rigo 25 Riportare l'importo della voce 7.
Rigo 26 Riportare l'importo della voce 10.
Rigo 27 Riportare l'importo della voce 46.
Rigo 28 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 57, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 29 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 60, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 30 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attività o svalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.
Rigo 31 Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art.23 del d.lgs 239/01, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)
Rigo 32 Altre rettifiche previste dal d. lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23 e art.28) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota.
Rigo 33 Somma degli importi dei righi da 22 a 32.
Rigo 34 Differenza degli importi dei righi 21 e 33.
Rigo 35 L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 3, lett. a), della direttiva 79/267/CEE, è utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese controllate o partecipate, incluse nel consolidamento.
Rigo 36 L'elemento è determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 3, lett. b), della direttiva 79/267/CEE. A tal fine può essere presa in considerazione la sommatoria dei relativi importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.
Rigo 37 Somma degli importi dei righi 35 e 36.
Rigo 38 Somma degli importi dei righi 34 e 37.
Rigo 39 Somma degli importi del rigo 117 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 79 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
Rigo 40 Riportare il Totale generale della col. e) dell'allegato A.
Rigo 41 Somma degli importi dei righi 39 e 40.
Rigo 42 Differenza degli importi dei righi 38 e 41.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)

_____ (**)

_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Società

PROSPETTO DI VERIFICA DELLA SOLVIBILITA' DELL'IMPRESA CONTROLLANTE

Metodo basato sul bilancio consolidato

(Art. 32, commi 2 e 3 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio

(valori in))

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA'

Elementi costitutivi del margine:		
<i>Elementi A)</i>		
(1)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	
(2)	Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato	
(3)	Capitale sociale o fondo equivalente versato	
(4)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti.....	
(5)	Riserve patrimoniali	
(6)	Riserva di consolidamento	
(7)	Riserva per differenza di valutazione su partecipazioni non consolidate	
(8)	Riserva per differenza di conversione	
(9)	Riserva per azioni proprie e della controllante	
(10)	Capitale e riserve di terzi	
(11)	Utile dell'esercizio	
(12)	Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi	
(13)	Crediti che le s.m.a. a contributo variabile hanno verso i soci, nei limiti previsti dall'art. 33, comma 2, lettera a), n. 6 del d.lgs. 174/95 o dall'art.33, comma 2, lettera f) del d. lgs. 175/95	
(14)	Passività subordinate	Totale da (15) a (17).....
(15)	di cui: prestiti a scadenza fissa	
(16)	prestiti per i quali non è fissata scadenza.....	
(17)	titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari	
(18)	Rettifiche di valore su elementi dell'attivo e del passivo del bilancio consolidato	
(19)	Rettifiche derivanti dall'inclusione di imprese controllate per vincoli contrattuali	
(20)	Altre rettifiche	
(21)		Totale da (3) a (14) + (18) + (19) +(20).....
(22)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami danni	
(23)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare dei rami vita	
(24)	Altri elementi immateriali	
(25)	Differenza da consolidamento	
(26)	Azioni e quote di imprese controllanti	
(27)	Azioni o quote proprie	
(28)	Perdita dell'esercizio	
(29)	Perdita dell'esercizio di competenza di terzi.....	
(30)	Rettifiche di valore su elementi dell'attivo e del passivo del bilancio consolidato	
(31)	Rettifiche derivanti dall'inclusione di imprese controllate per vincoli contrattuali	
(32)	Altre rettifiche	
(33)		Totale da (22) a (32).....
(34)		Totale elementi A) (21)-(33).....
<i>Elementi B)</i>		
(35)	50% degli utili futuri	
(36)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti..... e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa.....	
(37)		Totale elementi B) (35) + (36).....
(38)	Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto dell'impresa	(di cui % elementi B))
Margine di solvibilità da costituire:		
(39)	Margine di solvibilità minimo dell'impresa controllante	
(40)	Margine di solvibilità minimo delle controllate e partecipate.....	
(41)	Ammontare del margine di solvibilità minimo corretto da costituire	
(42)	Eccedenza (deficit)	

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

Le voci indicate si riferiscono allo schema di stato patrimoniale consolidato allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173
Tali riferimenti dovranno essere utilizzati, mutatis mutandis, anche nel caso di un'impresa di partecipazione assicurativa controllante che abbia sede legale in uno Stato Membro e che rediga il bilancio consolidato ai sensi della direttiva 91/674/CEE

- Rigo 1* Riportare l'importo della voce 51.
Rigo 2 Riportare l'importo della voce 1.
Rigo 3 Differenza degli importi dei righi 1 e 2.
Rigo 4 L'elemento è utilizzabile a condizione che sia stato versato almeno il 50% del capitale sociale o fondo sottoscritti dell'impresa di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta.
Rigo 5 Riportare l'importo della voce 52.
Rigo 6 Riportare l'importo della voce 53.
Rigo 7 Riportare l'importo della voce 54.
Rigo 8 Riportare l'importo della voce 55.
Rigo 9 Riportare l'importo della voce 56.
Rigo 10 Riportare l'importo della voce 59.
Rigo 11 Riportare l'importo della voce 57, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la solvibilità corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 12 Riportare l'importo della voce 60, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 13 Rigo da non compilare
Rigo 14 Passività subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 34 del d.lgs. 174/95 e/o dell'art. 34 del d. lgs. 175/95, per la parte ammessa ai fini del margine individuale. Per le passività subordinate eventualmente emesse dall'impresa di cui si verifica la situazione di solvibilità corretta, si farà riferimento a quanto previsto nelle istruzioni del modello 8 in relazione alle holding intermedie.
Rigo 15 Si veda la nota relativa al rigo 14
Rigo 18 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attività o rivalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.
Rigo 19 Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art.23 del d.lgs 239/01, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)
Rigo 20 Altre rettifiche previste dal d. lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23 e art.33) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota.
Rigo 21 Somma degli importi dei righi da 3 a 14 e dei righi da 18 a 20.
Rigo 22 Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali dei rami danni. A tal fine può essere presa in considerazione la sommatoria dei relativi importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.
Rigo 23 Riportare l'importo delle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art. 18, paragrafo 3, lett. b), della direttiva 79/267/CEE. A tal fine può essere presa in considerazione la sommatoria dei relativi importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.
Rigo 24 Riportare la somma degli importi delle voci 4, 5 e 6.
Rigo 25 Riportare l'importo della voce 7.
Rigo 26 Riportare l'importo della voce 10.
Rigo 27 Riportare l'importo della voce 46.
Rigo 28 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 57, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la solvibilità corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 29 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 60, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 30 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attività o svalutazioni di passività di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.
Rigo 31 Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione ai sensi dell'art.23 del d.lgs 239/01, di capitale frutto di operazioni con società non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)
Rigo 32 Altre rettifiche previste dal d. lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23 e art.33) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi, la cui composizione sarà specificata in nota.
Rigo 33 Somma degli importi dei righi da 22 a 32.
Rigo 34 Differenza degli importi dei righi 21 e 33.
Rigo 35 L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 3, lett. a), della direttiva 79/267/CEE, è utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese controllate o partecipate incluse nel consolidamento.
Rigo 36 L'elemento è determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 3, lett. b), della direttiva 79/267/CEE. A tal fine può essere presa in considerazione la sommatoria dei relativi importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.
Rigo 37 Somma degli importi dei righi 35 e 36.
Rigo 38 Somma degli importi dei righi 34 e 37.
Rigo 39 Importo pari a 0, ai sensi dell'art.33 del d.lgs. 239/01
Rigo 40 Riportare il Totale generale della col. e) dell'allegato A.
Rigo 41 Somma degli importi dei righi 39 e 40.
Rigo 42 Differenza degli importi dei righi 38 e 41.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società

_____ (*)

_____ (*)

_____ (*)

I Sindaci

(*) Indicare la carica rivestita da chi firma

Società

**Dettaglio delle imprese controllate o partecipate
o soggette a direzione unitaria**

(Metodo del bilancio consolidato)

Esercizio

(valori in))

Barrare la casella di riferimento:

- Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 1)**
- Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 2)**

Attività provvedimentale - Provvedimenti di carattere generale

Allegato A al modello 1 o 2

Sez. 1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = a*d</i>
				Margine di solvibilità minimo (4)	Elementi costitutivi del margine minimo (5)	(6)	(7)	Quota proporzionale del margine minimo (8)
Totale								

Sez. 2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = a*d</i>
				Margine di solvibilità teorico (4)	Elementi costitutivi del margine teorico (5)	(6)	(7)	Quota proporzionale del margine teorico (8)
Totale								

Sez. 3 - Imprese di partecipazione assicurativa intermedie

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	/		<i>c</i>	<i>d</i>	/	
				<i>b</i>	<i>e = a*d</i>				
					Elementi costitutivi del margine (5)	(6)	(7)		
Totale									

Sez. 4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = a*d</i>
				Margine di solvibilità minimo (4)	Elementi costitutivi del margine minimo (5)	(6)	(7)	Quota proporzionale del margine minimo (8)
Totale								

Sez. 5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = a*d</i>
				Margine di solvibilità minimo (4)	Elementi costitutivi del margine minimo (5)	(6)	(7)	Quota proporzionale del margine minimo (8)
Totale								
Totale generale (9)								

Istruzioni per la compilazione dell'allegato

- (1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni, che deve corrispondere a quello assegnato nella compilazione dei Moduli 1 e 2 allegati al Bilancio Consolidato. Tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.
- (2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata D = società soggetta a direzione unitaria
- (3) Fonte U.I.C
- (4) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 117 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 79 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del requisito minimo di solvibilità calcolato secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674
SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine teorico risultante dal modello 7.
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il requisito minimo di solvibilità determinato secondo le modalità previste dall'art.26 del d.lgs. 239/01
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il requisito minimo di solvibilità determinato secondo le modalità previste dall'art.27 del d.lgs. 239/01
- (5) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 118 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 80 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo la normativa di recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674
SEZ 2. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 7
SEZ 3. Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.26 del d.lgs. 239/01
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.27 del d.lgs. 239/01
- (6) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.
- (7) Percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato: in caso di
 - consolidamento integrale o direzione unitaria = 100%;
 - consolidamento proporzionale = percentuale di consolidamento;
 - utilizzo di altri metodi (valutazione al patrimonio netto o al costo) = percentuale di interessenza totale, come calcolata alla nota (6).
- (8) Inserire il prodotto del margine minimo da costituire per la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato calcolata come indicato alla nota (7).
- (9) Il totale generale è dato dalla somma dei totali indicati nelle sezioni nn. 1,2,4,5.

Allegato A al modello 1 o 2

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)

_____ (**)

_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Società

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA

Metodo della deduzione ed aggregazione

(Art. 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio

(valori in))

CALCOLO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA
Metodo della deduzione ad aggregazione

Elementi costitutivi del margine:	Elementi cost. margine controllante (1)	Elementi cost. non ammissibili controllante (2)	Elem. cost. ammissibili controllante c = a-b	Quota proporz. elementi cost. controllante/part (3)	Quota proporz. non ammissibili controllante/part (4)	Quota proporz. elem. ammissibili controllante/part f = d-e	Elementi costitutivi totali g = c+f
(1) Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente							
(2) Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato							
(3) Capitale sociale o fondo equivalente versato							
(4) Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti.							
(5) Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:							
(6) riserva legale							
(7) riserve libere							
(8) Rapporto di utili:							
(9) utili portati a nuovo non distribuiti							
(10) utile dell'esercizio non distribuito							
(11) Crediti che le s.m.a. a contributo variabile hanno verso i soci, nei limiti previsti dall'art. 33, comma 2, lettera a), n. 6 del d.lgs. 174/95 o dell'art. 33, comma 2, lettera b) del d.lgs. 175/95							
(12) Totale passività subordinata (per un ammontare complessivamente non eccedente il 50% del margine da costituire) (10) = (11) + (12) + (13) (6)							
(13) di cui: prestiti a scadenza fissa (per un ammontare non eccedente il 25% del margine da costituire) (7)							
(14) prestiti per i quali non è fissata scadenza							
(15) titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari (8)							
(16) Altri elementi (9)							
(17) Totale dei (8) + (9) + (10) + (14) (10)							
(18) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare danni (9)							
(19) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare vita di cui all'art. 33, comma 3 del d.lgs. 174/95							
(20) Altri attivi immateriali							
(21) Azioni o quote proprie e di imprese controllanti							
(22) Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo							
(23) Altri elementi (10)							
(24) Totale dei (16) a (21) (11)							
(25) Totale elementi A) = (15) - (22)							
(26) Elementi B)							
(27) 50% degli utili futuri							
(28) Importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti.							
(29) Importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa.							
(30) Differenza tra i due importi							
(31) Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità minimo (di cui elementi B) %							
(32) Totale elementi A) e B) = (23) + (26)							
(33) Valore contabile delle imprese controllate/partecipate nell'impresa di assicurazione controllante/partecipante (11)							
Margine corretto							
(34) Margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta							
(35) Quota proporzionale del margine di solvibilità minimo delle imprese controllate/partecipante (12)							
(36) Margine corretto da costituire (31) = (29) + (30)							
(37) Eccedenza (deficit) (32) = (27) - (28) - (31)							

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

- [1] Riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi dei dd.lgss. 174/95 e 175/95) dell'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta.
- [2] Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi della controllante previste dal d.lgs. 239/01(artt. da 19 a 23 e art. 28), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (6) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per depurare gli elementi costitutivi del margine della controllante dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.
- [3] Il totale di questa colonna corrisponde al totale della colonna (g) dell'allegato B.
- Per le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi dei dd.lgss. 174/95 e 175/95) delle imprese controllate e partecipate moltiplicate per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.
- Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (14) o (21) (vedere note [8] e [10]).
- Per le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 7, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.
- Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 26 d.lgs. 239/01), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (14) o (21) (vedere note [8] e [10]).
- Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 8, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.
- Per le imprese di riassicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi assimilabili delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 27 d.lgs. 239/01), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (14) o (21) (vedere note [8] e [10]).
- [4] Il totale di questa colonna corrisponde al totale della colonna (h) dell'allegato B.
- Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi delle controllate/partecipate previste dal d.lgs. 239/01(artt. da 19 a 23 e art. 28), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (6) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.
- [5] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione di cui art.10, comma 5, del d.lgs. 174/95 e art. 12 del d.lgs. 175/95 ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.
- [6] Si tratta delle passività subordinate di cui all'art.33, comma 2, a), nn.7 e 8 del d.lgs. 174/95 o all'art.33, comma 2, g) e h) del d.lgs. 175/95. La percentuale indicata andrà riferita:
- nel caso di holding di partecipazione intermedie, al totale degli elementi costitutivi determinato secondo le indicazioni del modello 8;
 - nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 239/01, al margine teorico individuale determinato secondo le indicazioni del modello 7;
 - nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, al margine individuale previsto per le compagnie di assicurazione italiane dai dd.lgss. 174/95 e 175/95.
- Nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 239/01, si farà riferimento ai limiti previsti da detto regime.
- [7] Si veda la nota [6]
- [8] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono positivamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal d.lgs. 239/01.
- [9] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni
- [10] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono negativamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal d.lgs. 239/01.
- [11] Riportare il totale della colonna (a) dell'allegato B
- [12] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)

_____ (**)

_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Società

PROSPETTO DI VERIFICA DELLA SOLVIBILITA' DELL'IMPRESA CONTROLLANTE

Metodo della deduzione ed aggregazione

(Art. 32, comma 4 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio

(valori in))

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITÀ
Metodo della deduzione ed aggregazione

Elementi costitutivi del margine:	Elementi margine controllante [1]	Elementi cost. non ammissibili controllante [2]	Elem. cost. ammissibili controllante $c = a - b$	Quota proporz. elementi cost. controllante/part. [3]	Quota proporz. non ammissibili controllante/part. [4]	Quota proporz. cost. ammissibili controllante/part. $f = d + e$	Elementi costitutivi totali $g = c - f$
	a	b	c = a - b	d	e	f = d + e	g = c - f
(1) Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente							
(2) Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato							
(3) Capitale sociale o fondo equivalente versato							
(4) Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti.							
(5) Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:							
(6) riserva legale							
(7) riserve libere							
(8) Raporto di utili:							
(9) utili portati a nuovo non distribuiti							
(10) utile dell'esercizio non distribuito							
(11) Crediti che le s.m.a. a contributo variabile hanno verso i soci, nei limiti previsti dall'art. 33, comma 2, lettera a), n. 6 del d.lgs. 17495 o dall'art.33, comma 2, lettera f) del d. lgs. 17595							
(12) Totale passività subordinata (per un ammontare complessivamente non eccedente il 50% del margine da costituire) $(10) = (11) + (12) + (13) \dots [6]$							
(13) di cui: prestiti a scadenza fissa (per un ammontare non eccedente il 25% del margine da costituire) $[7]$							
(14) prestiti per i quali non è fissata scadenza							
(15) titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari							
(16) Altri elementi							
(17) Totale da (3) a (16) $[9]$							
(18) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare domani							
(19) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare via di cui all'art. 33, comma 3 del d.lgs 17495.							
(20) Altri attivi immateriali							
(21) Azioni o quote proprie e di imprese controllanti							
(22) Perdita dell'esercizio o perdite portate a nuovo							
(23) Altri elementi							
(24) Totale da (19) a (23) $[10]$							
(25) Totale elementi A = (15) - (22)							
(26) 50% degli utili futuri							
(27) Importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti.							
(28) Importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa.							
(29) Differenza tra i due importi							
(30) Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità minimo (di cui elementi B) $[11]$							
(31) Totale elementi A + B = (25) + (26)							
(32) Valore contabile delle imprese controllate/partecipate nell'impresa controllante							
(33) Margine corretto							
(34) Margine di solvibilità minimo dell'impresa controllante di cui si verifica la solvibilità corretta.							
(35) Quota proporzionale del margine di solvibilità minimo delle imprese controllate/partecipate:							
(36) Margine corretto da costituire							
(37) Eccedenza (deficit)							
(38) $(32) = (27) - (28) - (31)$							

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

- [1] Nel caso in cui l'impresa controllante di cui si verifica la solvibilità sia:
- un'impresa di partecipazione assicurativa non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.32, commi 2 e 3 del d.lgs. 239/01, riportare gli elementi costitutivi determinati secondo le indicazioni del modello 8;
 - un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi determinati secondo le indicazioni del modello 7;
 - un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare gli elementi costitutivi individuati in base all'art. 27 del d.lgs. 239/01 in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (14) o (21) (vedere note [8] e [10])
 - un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare gli elementi costitutivi individuati in base all'art. 26 del d.lgs. 239/01 in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (14) o (21) (vedere note [8] e [10]).
- [2] Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi della controllante previste dal d.lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23 e art. 33), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (6) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per correggere gli elementi costitutivi del margine della controllante dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.
- [3] Il totale di questa colonna corrisponde al totale della colonna (g) dell'allegato B
- Per le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi dei dd.lgss. 174/95 e 175/95) delle imprese controllate e partecipate moltiplicate per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.
- Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (14) o (21) (vedere note [8] e [10]).
- Per le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 7, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.
- Per le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 26 d.lgs. 239/01), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (14) o (21) (vedere note [8] e [10]).
- Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare gli elementi costitutivi delle imprese controllate e partecipate risultanti dal modello 8, moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B.
- Per le imprese di riassicurazione con sede legale in un altro Stato Terzo, riportare gli elementi costitutivi assimilabili delle imprese controllate e partecipate (individuati in base all'art. 27 d.lgs. 239/01), moltiplicati per la percentuale di interessenza, calcolata come indicato alla nota 8 dell'allegato B, in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (14) o (21) (vedere note [8] e [10]).
- [4] Il totale di questa colonna corrisponde al totale della colonna (h) dell'allegato B.
- Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi delle controllate/partecipate previste dal d.lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23 e art. 33), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (6) 'riserve libere'. Si utilizza questa colonna, tra l'altro, per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.
- [5] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione di cui art.10, comma 5 del d.lgs.174/95 e art. 12 del d.lgs.175/95 ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione
- [6] Si tratta delle passività subordinate di cui all'art.33, comma 2, a), nn.7 e 8 del d.lgs. 174/95 o all'art.33, comma 2, g) e h) del d.lgs. 175/95. La percentuale indicata andrà riferita:
- nel caso di una holding di partecipazione controllante, al totale degli elementi costitutivi determinato secondo le indicazioni del modello 8;
 - nel caso di una compagnia di riassicurazione controllante avente sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 239/01, al margine teorico individuale determinato secondo le indicazioni del modello 7;
 - nel caso di una compagnia di assicurazione controllante avente sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, al margine individuale previsto per le compagnie di assicurazione italiane dai dd.lgss. 174/95 e 175/95.
- Nel caso di una compagnia di assicurazione o di riassicurazione controllanti aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 239/01, si farà riferimento ai limiti previsti da detto regime.
- [7] Si veda la nota [6]
- [8] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono positivamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal d.lg. 239/01
- [9] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni
- [10] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono negativamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal d.lg. 239/01
- [11] Riportare il totale della colonna (a) dell'allegato B
- [12] Nel caso in cui l'impresa controllante sia:
- un'impresa di partecipazione assicurativa non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.32, commi 2 e 3 del d.lgs. 239/01, il margine da costituire è pari a 0;
 - un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare il margine di solvibilità minimo teorico determinato ai sensi dell'art.24, commi 1 e 2, del d.lgs. 239/01;
 - un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità minimo teorico determinato ai sensi dell'art.27 del d.lgs. 239/01;
 - un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità determinato secondo i principi di cui all'art.26 del d.lgs. 239/01.
- [13] Riportare il totale della colonna (f) dell'allegato B

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società

_____ (*)

_____ (*)

_____ (*)

I Sindaci

(*) Indicare la carica rivestita da chi firma

Società

Dettaglio delle imprese controllate o partecipate

(Metodo della deduzione e aggregazione)

Esercizio

(valori in))

Barrare la casella di riferimento:

Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 3)

Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 4)

Attività provvedimentale - Provvedimenti di carattere generale

Allegato B al modello 3 o 4

Sez. 1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f = b*e ovvero = b</i>	<i>g = c*e ovvero =c</i>	<i>h = d*e ovvero = d</i>
				Valore di bilancio (4)	Margine di solvibilità minimo (5)	Elementi costitutivi del margine minimo (6)	Correzioni da apportare ad el cost per 239/01 (7)	(8)	Quota proporzionale del margine minimo (9)	Quota proporzionale degli elementi (10)	Quota proporzionale delle correzioni (11)
Totale											

Sez. 2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f = b*e ovvero = b</i>	<i>g = c*e ovvero =c</i>	<i>h = d*e ovvero = d</i>
				Valore di bilancio (4)	Margine di solvibilità teorico (5)	Elementi costitutivi del margine teorico (6)	Correzioni da apportare ad el cost per 239/01 (7)	(8)	Quota proporzionale del margine teorico (9)	Quota proporzionale degli elementi (10)	Quota proporzionale delle correzioni (11)
Totale											

Sez. 3 - Imprese di partecipazione assicurativa intermedie

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f = b*e ovvero = b</i>	<i>g = c*e ovvero =c</i>	<i>h = d*e ovvero = d</i>
				Valore di bilancio (4)		Elementi costitutivi del margine (6)	Correzioni da apportare ad el cost per 239/01 (7)	(8)	Quota proporzionale degli elementi (10)	Quota proporzionale delle correzioni (11)	
Totale											

Sez. 4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f = b*e ovvero = b</i>	<i>g = c*e ovvero =c</i>	<i>h = d*e ovvero = d</i>
				Valore di bilancio (4)	Margine di solvibilità minimo (5)	Elementi costitutivi del margine minimo (6)	Correzioni da apportare ad el cost per 239/01 (7)	(8)	Quota proporzionale del margine minimo (9)	Quota proporzionale degli elementi (10)	Quota proporzionale delle correzioni (11)
Totale											

Sez. 5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f = b*e ovvero = b</i>	<i>g = c*e ovvero =c</i>	<i>h = d*e ovvero = d</i>
				Valore di bilancio (4)	Margine di solvibilità minimo (5)	Elementi costitutivi del margine minimo (6)	Correzioni da apportare ad el cost per 239/01 (7)	(8)	Quota proporzionale del margine minimo (9)	Quota proporzionale degli elementi (10)	Quota proporzionale delle correzioni (11)
Totale											
Totale generale (12)											

Istruzioni per la compilazione dell'allegato

- (1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.
- (2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata
- (3) Fonte U.I.C
- (4) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta. Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota (8)
- (5) SEZ. 1 Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 117 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 79 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del requisito minimo di solvibilità calcolato secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674.
SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine teorico risultante dal modello 7.
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il requisito minimo di solvibilità determinato secondo le modalità previste dall'art.26 del d.lgs. 239/01
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il requisito minimo di solvibilità determinato secondo le modalità previste dall'art.27 del d.lgs. 239/01
- (6) SEZ.1 Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 118 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 80 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674
SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 7.
SEZ 3. Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8.
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.26 del d.lgs. 239/01
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.27 del d.lgs. 239/01
- (7) Riportare le rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza al d.lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23, 28 e 33).
Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate.
- (8) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.
- (9) Inserire il prodotto del margine minimo da costituire per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.
- (10) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine; per la sezione 3 (impresa di partecipazione assicurativa intermedia), l'ammontare totale degli elementi costitutivi della società controllata sarà inserito, con il segno negativo, nel caso in cui tali elementi siano negativi.
- (11) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza al d.lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23, 28 e 33) per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (8). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche; per la sezione 3 (impresa di partecipazione assicurativa intermedia), l'ammontare totale delle rettifiche relative agli elementi costitutivi della società controllata sarà inserito, con il proprio segno, nel caso in cui gli elementi costitutivi siano negativi.
- (12) Il totale generale è dato dalla somma dei totali indicati nelle sezioni nn. 1,2,3,4,5

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)

_____ (**)

_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Società

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA

Metodo della deduzione del margine minimo

(Art. 16 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio

(valori in))

CALCOLO DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA
Metodo della deduzione del margine minimo

Elementi costitutivi del margine:		El. cost. margine [1] a	El. cost. non ammissibili [2] b	El. cost. ammissibili c = a- b
(1)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente			
(2)	Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato			
(3)	Capitale sociale o fondo equivalente versato			
(4)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti			
Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:				
(5)	riserva legale			
(6)	riserve libere [3]			
Rapporto di utili:				
(7)	utili portati a nuovo non distribuiti			
(8)	utile dell'esercizio non distribuito			
(9)	Crediti che le s.m.a. a contributo variabile hanno verso i soci, nei limiti previsti dall'art. 33, comma 2, lettera a), n. 6 del d.lgs. 174/95 o dall'art.33, comma 2, lettera f) del d. lgs. 175/95			
(10)	Totale passività subordinate (per un ammontare complessivamente non eccedente il 50% del margine da costituire) (10) = (11) +(12) +(13)[4]			
(11)	di cui: prestiti a scadenza fissa (per un ammontare non eccedente il 25% del margine da costituire).....			
(12)	prestiti per i quali non è fissata scadenza			
(13)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari			
(14)	Altri elementi [5]			
(15)	Totale da (3) a (10) + (14).....			
(16)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare danni [6]			
(17)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare vita di cui all'art. 33, comma 3 del d.lgs 174/95.....			
(18)	Altri attivi immateriali [7]			
(19)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti			
(20)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo			
(21)	Altri elementi [5]			
(22)	Totale da (16) a (21).....			
(23)	Totale elementi A) = (15) - (22).....			
Elementi B)				
(24)	50% degli utili futuri			
	Importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti.....			
	Importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa.....			
(25)	Differenza tra i due importi			
(26)	Totale elementi B)			
(27)	Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità minimo (di cui elementi B)%) Totale elementi A) e B) = (23) + (26)			
Margine corretto				
(29)	Margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllante/partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta.....			
(30)	Quota proporzionale del margine di solvibilità minimo delle imprese controllate/partecipate..... [8]			
(31)	Margine corretto da costituire (31) = (29) + (30).....			
(32)	Quota del deficit di competenza dei terzi..... [9]			
(33)	Eccedenza (deficit) (33) = (27) - (31) -(32).....			

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

- [1] Riportare le corrispondenti voci dai modelli per il calcolo del margine di solvibilità individuale (ai sensi dei dd.lgss. 174/95 e 175/95) dell'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta
- [2] Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi della controllante previste dal d.lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23 e art. 28), la cui composizione sarà specificata in nota. Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (6) 'riserve libere'.
- [3] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione di cui art.10, comma 5 del d.lgs.174/95 e art.12 del d.lgs. 175/95 ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione
- [4] Si tratta delle passività subordinate di cui all'art.33, comma 2, a), nn.7 e 8 del d.lgs. 174/95 o all'art.33, comma 2, g) e h) del d.lgs. 175/95
- [5] Rigo da non compilare
- [6] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni
- [7] Riportare il totale degli elementi immateriali, ivi compresa la differenza tra il costo di acquisto ed il corrispondente valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata iscrivibile nell'attivo ai sensi dell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 173/97.
- [8] Riportare il totale della colonna (d) dell'allegato C
- [9] Riportare il totale della colonna (e) dell'allegato C

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)

_____ (**)

_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Società

PROSPETTO DI VERIFICA DELLA SOLVIBILITA' DELL'IMPRESA CONTROLLANTE

Metodo della deduzione del margine minimo

(Art. 32, comma 5 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio

(valori in))

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA'
Metodo della deduzione del margine minimo

Elementi costitutivi del margine:	El. cost. margine [1] a	El. cost. non ammissibili [2] b	El. cost. ammissibili c = a - b
(1) Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente			
(2) Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato			
(3) Capitale sociale o fondo equivalente versato			
(4) Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritti.....			
Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:			
(5) riserva legale			
(6) riserve libere [3]			
Riparto di utili:			
(7) utili portati a nuovo non distribuiti			
(8) utile dell'esercizio non distribuito.....			
(9) Crediti che le s.m.a. a contributo variabile hanno verso i soci, nei limiti previsti dall'art. 33, comma 2, lettera a), n. 6 del d.lgs. 174/95 o dall'art.33, comma 2, lettera f) del d. lgs. 175/95			
(10) Totale passività subordinate (per un ammontare complessivamente non eccedente il 50% del margine da costituire) (10) = (11) + (12) + (13) [4]			
(11) di cui: prestiti a scadenza fissa (per un ammontare non eccedente il 25% del margine da costituire)..... [5]			
(12) prestiti per i quali non è fissata scadenza			
(13) titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari			
(14) Altri elementi [6]			
(15) Totale da (3) a (10) + (14).....			
(16) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare danni..... [7]			
(17) Provvigioni di acquisizione da ammortizzare vita di cui all'art. 33, comma 3 del d.lgs 174/95.....			
(18) Altri attivi immateriali [8]			
(19) Azioni o quote proprie e di imprese controllanti			
(20) Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo			
(21) Altri elementi [9]			
(22) Totale da (16) a (21).....			
(23) Totale elementi A) = (15) - (22).....			
Elementi B)			
(24) 50% degli utili futuri			
Importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio, diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti.....			
Importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa.....			
(25) Differenza tra i due importi			
(26) Totale elementi B)			
(27) Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità minimo (di cui elementi B)%)			
Totale elementi A) e B) = (23) + (26)			
Margine corretto			
(29) Margine di solvibilità minimo dell'impresa controllante di cui si verifica la solvibilità corretta..... [10]			
(30) Quota proporzionale del margine di solvibilità minimo delle imprese controllate/partecipate..... [11]			
(31) Margine corretto da costituire (31) = (29) + (30).....			
(32) Quota del deficit di competenza dei terzi..... [12]			
(33) Eccedenza (deficit) (33) = (27) - (31) - (32).....			

Istruzioni per la compilazione del Prospetto

[1] Nel caso in cui l'impresa controllante sia:

- un'impresa di partecipazione assicurativa non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.32, c 2 e 3 del d.lgs. 239/01, riportare gli elementi costitutivi determinati secondo le indicazioni del modello 8;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare gli elementi costitutivi determinati secondo le indicazioni del modello 7;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare gli elementi costitutivi individuati in base all'art. 27 del d.lgs. 239/01 in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (14) o (21) (Vedere note [6] e [9]);
- un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare gli elementi costitutivi individuati in base all'art. 26 del d.lgs. 239/01 in corrispondenza dei righe relativi agli elementi cui sono assimilabili; gli elementi non altrimenti collocabili si riportano nei righe (14) o (21) (Vedere note [6] e [9]).

[2] Riportare le rettifiche agli elementi costitutivi della controllante previste dal d.lgs. 239/01 (artt. da 19 a 23 e art. 33), la cui composizione sarà specificata in nota.

Laddove non sia possibile fare riferimento ad un elemento costitutivo specifico, la correzione verrà riportata al rigo (6) 'riserve libere'.

[3] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione di cui art. 10, comma 5 del d.lgs. 174/95 e art.12 del d.lgs. 175/95 ed in ogni caso i fondi e le riserve aventi specifica destinazione

[4] Si tratta delle passività subordinate di cui all'art.33, comma 2, a), nn.7 e 8 del d.lgs. 174/95 o all'art.33, comma 2, g) e h) del d.lgs. 175/95. La percentuale indicata andrà riferita

- nel caso di una holding di partecipazione controllante, al totale degli elementi costitutivi determinato secondo le indicazioni del modello 8;
- nel caso di una compagnia di riassicurazione controllante avente sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 239/01, al margine teorico individuale determinato secondo le indicazioni del modello 7;
- nel caso di una compagnia di assicurazione controllante avente sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, al margine individuale previsto per le compagnie di assicurazione italiane dai dd.lgss. 174/95 e 175/95.

Nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione controllanti aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con

quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 239/01, si farà riferimento ai limiti previsti da detto regime.

[5] Si veda la nota [4]

[6] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono positivamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal d.lgs. 239/01

[7] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni

[8] Riportare il totale degli elementi immateriali, ivi compresa la differenza tra il costo di acquisto ed il corrispondente valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata iscrivibile nell'attivo ai sensi dell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 173/97.

[9] Riportare gli altri elementi, la cui composizione sarà specificata in nota, che contribuiscono negativamente alla costituzione del margine in virtù delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie per le imprese aventi sede in altri Stati Membri o in relazione a normative di Stati terzi ove previsto dal d.lgs. 239/01

[10] Nel caso in cui l'impresa controllante sia:

- un'impresa di partecipazione assicurativa non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.32, commi 2 e 3 del d.lgs. 239/01, il margine da costituire è pari a 0;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare il margine di solvibilità minimo teorico determinato ai sensi dell'art.24, commi 1 e 2, del d.lgs. 239/01;
- un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità minimo teorico determinato ai sensi dell'art.27 del d.lgs. 239/01;
- un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, riportare il margine di solvibilità determinato secondo i principi di cui all'art.26 del d.lgs. 239/01.

[11] Riportare il totale della colonna (d) dell'allegato C

[12] Riportare il totale della colonna (e) dell'allegato C

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società

_____ (*)

_____ (*)

_____ (*)

I Sindaci

(*) Indicare la carica rivestita da chi firma

Società

Dettaglio delle imprese controllate o partecipate

(Metodo della deduzione del margine minimo)

Esercizio

(valori in))

Barrare la casella di riferimento:

Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 5)

Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 6)

Attività provvedimentale - Provvedimenti di carattere generale

Allegato C al modello 5 o 6

Sez. 1 - Imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i> (6)	<i>d = a*c</i>	<i>e = (b-a) *(1-c) ovvero =0</i>
				Margine di solvibilità minimo (4)	Elementi costitutivi del margine (5)		Quota proporzionale del margine minimo (7)	Quota del deficit di competenza di terzi (8)
Totale								

Sez. 2 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno altro Stato membro

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i> (6)	<i>d = a*c</i>	<i>e = (b-a) *(1-c) ovvero =0</i>
				Margine di solvibilità teorico (4)	Elementi costitutivi del margine teorico (5)		Quota proporzionale del margine teorico (7)	Quota del deficit di competenza di terzi (8)
Totale								

Sez. 3 - Imprese di partecipazione assicurativa intermedie

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	/	<i>b</i>	<i>c</i> (6)	/	<i>e = (b-a) *(1-c) ovvero =0</i>
				Elementi costitutivi del margine (5)	Quota del deficit di competenza di terzi (8)			
Totale								

Sez. 4 - Imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i> (6)	<i>d = a*c</i>	<i>e = (b-a) *(1-c) ovvero =0</i>
				Margine di solvibilità minimo (4)	Elementi costitutivi del margine minimo (5)		Quota proporzionale del margine minimo (7)	Quota del deficit di competenza di terzi (8)
Totale								

Sez. 5 - Imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo

N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i> (6)	<i>d = a*c</i>	<i>e = (b-a) *(1-c) ovvero =0</i>
				Margine di solvibilità minimo (4)	Elementi costitutivi del margine minimo (5)		Quota proporzionale del margine minimo (7)	Quota del deficit di competenza di terzi (8)
Totale								

Totale generale (9)

--	--

Istruzioni per la compilazione dell'allegato

- (1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.
- (2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata
- (3) Fonte U.I.C
- (4) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 117 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 79 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del requisito minimo di solvibilità calcolato secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674
SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo del margine teorico risultante dal modello 7
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il requisito minimo di solvibilità determinato secondo le modalità previste dall'art.26 del d.lgs. 239/01
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il requisito minimo di solvibilità determinato secondo le modalità previste dall'art.27 del d.lgs. 239/01
- (5) SEZ 1. Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 118 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 80 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674
SEZ 2. Per le imprese di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 7
SEZ 3. Per le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, riportare per ciascuna riga l'importo degli elementi costitutivi risultante dal modello 8
SEZ 4. Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.26 del d.lgs. 239/01
SEZ 5. Per le imprese di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.27 del d.lgs. 239/01
- (6) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collegate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto; qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.
- (7) Inserire il prodotto del margine minimo da costituire per l'interessenza totale, come calcolata alla nota (6).
- (8) Da compilare solo in caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) della società controllata: inserire il prodotto del valore assoluto del deficit per l'interessenza di terzi, calcolata come differenza tra 1 e l'interessenza totale di cui alla nota (6). Per la sezione 3 (impresa di partecipazione assicurativa intermedia), la colonna sarà compilata nel caso in cui gli elementi costitutivi della società controllata siano negativi, inserendo il prodotto del valore assoluto degli elementi per l'interessenza di terzi, calcolata come sopra descritto.
- (9) Il totale generale è dato dalla somma dei totali indicati nelle sezioni nn. 1,2,3,4,5

Allegato C al modello 5 o 6

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)

_____ (**)

_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Modello 7

Numero d'ordine della società:

Società

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA' TEORICO
DELLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE**

(Art. 24 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio

(valori in))

I - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

(1)	Capitale sociale versato		
(2)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale sottoscritto sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale sottoscritto		
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(3)	riserva legale		
(4)	riserve libere [1]		
	Ripporto di utili:		
(5)	utili portati a nuovo non distribuiti		
(6)	utile dell'esercizio non distribuito.....		
(7)	Totale passività subordinate (per un ammontare complessivamente non eccedente il 50%) dell'importo di cui al rigo (44) [2]		
(8)	di cui: prestiti a scadenza fissa (per un ammontare non eccedente il 25%) dell'importo di cui al rigo (44)		
(9)	prestiti per i quali non è fissata scadenza		
(10)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari		
(11)	Totale da (1) a (7)		
(12)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare danni [3]		
(13)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare vita di cui all'art. 33, comma 3 d.lgs. 174/95.....		
(14)	Altri attivi immateriali		
(15)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti		
(16)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo		
(17)	Totale da (12) a (16)		
(18)	Totale elementi costitutivi (18) = (11)-(17).....		

[1] Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione di cui art.10, comma 5 del d.lgs. 174/95 e art 12 del d.lgs. 175/95.

In ogni caso escludere i fondi e le riserve aventi specifica destinazione

[2] Si tratta delle passività subordinate che presentino i requisiti di cui all'art.33, comma 2, a), nn.7 e 8 del d.lgs. 174/95 o all'art.33, comma 2, g) e h) del d.lgs. 175/95

[3] Riportare il 40% delle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni

II A - MARGINE DI SOLVIBILITÀ TEORICO DA COSTITUIRE PER L'ACCETTAZIONE DEGLI AFFARI DANNI

<i>(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi</i>			
(19)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio al netto degli oneri direttamente commisurati ai premi [4]		
	da ripartire:		
(20)	quota inferiore o uguale a 10.000.000 EURO = L.	x 0,18 =	
(21)	quota eccedente i 10.000.000 EURO = L. 0	x 0,16 =	
(22)	Totale a), (20) + (21)		
(23)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle retrocessioni [5]		
	(minimo 0,500) 0		
(24)	Margine di solvibilità a) x g), (22) x (23)		
<i>(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" [6]</i>			
(25)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(26)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(27)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo		
(28)	Onere dei sinistri (25)+(26)-(29).....		
(29)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (28) [7]		
	da ripartire:		
(30)	quota inferiore o uguale a 7.000.000 EURO = L.	x 0,26 =	
(31)	quota eccedente i 7.000.000 EURO = L. 0	x 0,23 =	
(32)	Totale b), (30) + (31)		
(33)	Margine di solvibilità b) x g), (23) x (32)		
<i>(C) Situazione del margine di solvibilità</i>			
(34) = (24)	Importo del margine in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi		
(35) = (33)	Importo del margine in rapporto all'onere medio dei sinistri		
(36)	Margine complessivo per l'accettazione degli affari DANNI (Risultato più elevato tra (34) e (35)).....		

[4] Si tratta degli oneri di cui all'art.36, comma 1, c) d.lgs. 175/95. Dettaglio:

[5] Per sinistri di competenza si intende, per l'esercizio preso a riferimento per il calcolo, la somma dei sinistri pagati e riservati al netto dei recuperi

[6] Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo.

[7] Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio

II B - MARGINE DI SOLVIBILITÀ TEORICO DA COSTITUIRE PER L'ACCETTAZIONE DEGLI AFFARI VITA

<i>Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi ai sensi dell'art.24, comma 2 del d.lgs 239/01</i>			
(37)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio al netto degli oneri direttamente commisurati ai premi[8]		
	da ripartire:		
(38)	quota inferiore o uguale a 10.000.000 EURO = L.	x 0,18 =	
(39)	quota eccedente i 10.000.000 EURO = L.	x 0,16 =	0
(40)	<i>Totale a), (38) + (39)</i>		
(41)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle retrocessioni [9]		0
	(minimo 0,500)		
(42)	<i>Margine di solvibilità per l'accettazione degli affari VITA (40) x (41)</i>		

[8] Si tratta degli oneri di cui all'art.36, comma 1, c) d.lgs. 175/95. Dettaglio:

[9] (41) = vv. (42/22) dell'allegato 28 alla N.I.

III - RIEPILOGO

(43) = (18)	<i>Totale elementi costitutivi del margine</i>		
(44) = (36)+(42)	<i>Ammontare del margine complessivo da costituire</i>		
(45) = (43) - (44)	<i>Eccedenza (deficit)</i>		

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)

_____ (**)

_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Numero d'ordine della società:

Società

**ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
IMPRESA DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA INTERMEDIA**

(Art. 25 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio

(valori in))

Impresa di partecipazione assicurativa intermedia
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

(1)	Capitale sociale sottoscritto		
(2)	Crediti v/soci per capitale sociale sottoscritto non versato.....		
(3)	Capitale sociale versato	(3) = (1) - (2).....	0
(4)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale sottoscritto sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale sottoscritto		
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(5)	riserva legale		
(6)	riserve libere		
	Ripporto di utili:		
(7)	utili portati a nuovo non distribuiti		
(8)	utile dell'esercizio non distribuito.....		
(9)	Totale passività subordinate (per un ammontare complessivamente non eccedente il 50% del totale degli elementi costitutivi di cui al rigo (18)).....	Totale da (10) a (12).....	0
(10)	di cui: prestiti a scadenza fissa (per un ammontare complessivamente il 25% del totale degli elementi costitutivi di cui al rigo (18)).....		
(11)	prestiti per i quali non è fissata scadenza		
(12)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari		
(13)		Totale da (3) a (9)	0
(14)	Attivi immateriali		
(15)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti		
(16)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo		
(17)		Totale da (14) a (16)	0
(18)	Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corrispondente al patrimonio netto dell'impresa (al netto degli elementi immateriali)	(18) = (13) - (17).....	0

Rigo 6 Escludere, per il primo triennio, le riserve assimilabili al fondo di organizzazione di cui art.10, comma 5 del d.lgs. 174/95 e art. 12 del d.lgs. 175/95. In ogni caso escludere i fondi e le riserve aventi specifica destinazione.

Rigo 9 Si tratta delle passività subordinate che presentino i requisiti di cui all'art.33, comma 2, a), nn.7 e 8 del d.lgs. 174/95 o all'art.33, comma 2, g) e h) del d.lgs. 175/95

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)

_____ (**)

_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Società

**PROSPETTO PER L'ESONERO DAL CALCOLO
DELLA SITUAZIONE DI SOLVIBILITA' CORRETTA**

(Art. 12 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239)

Esercizio

(valori in)

1. Verifica del requisito relativo all'impresa di assicurazione controllante

		Denominazione		<i>b</i>	<i>c</i>	$d = c - b$
				Margine di solvibilità corretto (1)	Elementi costitutivi del margine corretto (2)	Eccedenza di margine (3)

2. Verifica del requisito relativo alle imprese di assicurazione controllate o partecipate di cui si deve tener conto nel calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante

(4)	(5)	Denominazione	Codice Stato (6)	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	$d = c - b$
				Valore di bilancio (7)	Margine di solvibilità minimo (8)	Elementi costitutivi del margine minimo (9)	Eccedenza di margine (3)
		Totale					

3. Verifica del requisito relativo all'impresa di assicurazione esonerata dal calcolo della situazione di solvibilità corretta

- e*) Elementi costitutivi del margine minimo (10).....
- f*) Margine di solvibilità minimo (11).....
- g*) Totale dei valori di bilancio delle partecipazioni assicurative (12).....
- h*) Elementi costitutivi corretti $h) = e) - f) - g)$ (3).....

Istruzioni per la compilazione del modello

- (1) Riportare il requisito minimo di solvibilità corretta determinato secondo le modalità previste dal d.lgs. 239/01
- (2) Riportare il totale degli elementi costitutivi della solvibilità corretta determinato secondo le modalità previste dal d.lgs. 239/01
- (3) L'importo non potrà essere minore di zero.
- (4) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.
- (5) Indicare: C = società controllata P = società partecipata
- (6) Fonte U.I.C
- (7) Riportare il valore di bilancio della partecipazione diretta.
- (8) Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 117 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 79 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo del requisito minimo di solvibilità calcolato secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674.
Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il requisito minimo di solvibilità determinato secondo le modalità previste dall'art.26 del d.lgs. 239/01.
- (9) Per le imprese di assicurazione con sede nel territorio della Repubblica riportare l'importo del rigo 118 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 80 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
Per le imprese di assicurazione con sede in un altro Stato Membro, riportare l'importo degli elementi costitutivi calcolati secondo il recepimento nazionale dalle direttive CEE 73/239, 79/267 e 91/674.
Per le imprese di assicurazione aventi sede in uno Stato terzo, riportare il totale degli elementi costitutivi determinato secondo le modalità previste dall'art.26 del d.lgs. 239/01.
- (10) Riportare l'importo del rigo 117 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 79 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
- (11) Riportare l'importo del rigo 118 del Prospetto dimostrativo del margine ex art. 61, comma 2 del d.lgs 174/95 e del rigo 80 del Prospetto dimostrativo del margine ex art 72, comma 2, del d.lgs. 175/95.
- (12) Riportare il totale della colonna a) "valore di bilancio".

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_____ (**)

_____ (**)

_____ (**)

I Sindaci

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

PROVVEDIMENTO N. 2065 del 15 marzo 2002

Banca dati dei sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia – Modifiche ed integrazioni alle modalità di trasmissione dei dati da parte delle imprese di assicurazione stabilite con Provvedimento n. 1764 del 21 dicembre 2000.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

(Omissis)

Dispone

Art. 1

Termine per la trasmissione dei dati

1. L'art. 2, secondo comma, del provvedimento ISVAP n. 1764 del 21/12/2000 è così sostituito:
2. "I dati sono trasmessi entro il mese successivo a quello di riferimento"

Art. 2

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dall'invio dei sinistri relativi al mese di marzo 2002.

Il Presidente
Giovanni Manghetti